

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE DELL'ESAME DI STATO
CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE A.S. 2019/20

VISTO gli artt. 1 c. 4 b), art. 1 c.2 e art. 32 del D.L. n. 22 dell' 08/04/2020 che stabilisce, nel caso in cui l'attività didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza “la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del candidato, definito dalla stessa ordinanza, nonché le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017”

VISTA la L. 24 aprile 2020 art. 87 c. 3 ter

VISTA l'O.M. n. 9 del 16 maggio 2020 concernente gli Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019-2020, art.7, c. 1,2,4

VISTA L'O.M. n. 11 del 16/05/2020 concernente la valutazione finale degli alunni per l'a.s. 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti.

Il Collegio dei docenti stabilisce la seguente modalità di attribuzione del voto finale agli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione dell'a.s. 2019/20, che, come da art.7, c.2 tiene conto delle valutazioni conseguite nelle singole discipline, della valutazione dell'elaborato e della presentazione nonché del percorso scolastico triennale.

In merito al percorso triennale il Consiglio terrà conto:

- della media della valutazione del I trimestre e del II periodo scolastico (DAD), ovvero pentamestre, in uscita della classe terza, senza il voto di comportamento, approssimata alla prima cifra decimale
- della media delle valutazioni in uscita dalla classe prima, senza il voto di comportamento, approssimata alla prima cifra decimale
- della media delle valutazioni in uscita dalla classe seconda, senza il voto di comportamento, approssimata alla prima cifra decimale
- della progressione del triennio: stabile, in crescita, in decrescita

1 classe	2 classe	3 classe	
		3 classe	Elaborato

Nell'attribuzione del voto finale, il consiglio di classe, potrà altresì tenere conto, ai sensi del D.Lgs 62/2017, del percorso scolastico effettuato e l'impegno mostrato nel corso del triennio, dello sviluppo dell'identità personale conseguita e consolidata attraverso una partecipazione attiva al dialogo educativo dall'alunno/a nel corso del triennio.

- Si propongono altresì i criteri per il conferimento della lode in sede di scrutinio di Esame; Condizioni necessarie all'attribuzione della lode sono:
 - 1) In sede di scrutinio finale, la valutazione espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità del Consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio.
 - 2) La progressione dell'alunno nel suo percorso scolastico, anche in relazione alle competenze di cittadinanza e costituzione, come definiti nel Protocollo per la valutazione degli apprendimenti e relative integrazioni